



TRIBUNALE DI RIMINI
1' AVVISO DI VENDITA DI IMMOBILI
ASTA TELEMATICA ASINCRONA PURA
RGE n. 85/2024
LOTTO 1

L' Avvocato Kristel Torri

rende noto

1 - che nella esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Rimini RGE n. 85/2024 il Giudice dell'Esecuzione ha disposto con ordinanza in data 31 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 569 c.p.c. la vendita ed ha delegato il professionista ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. (nel seguito "professionista delegato") precisandosi che all'originaria nomina a favore del Notaio Giannantonio Pennino è subentrato l'Avv. Kristel Torri;

2 - che i beni immobili oggetto di vendita sono descritti nella relazione e integrazione redatta dal perito estimatore Geom. Stefano Zaghini depositata agli atti della procedura e qui di seguito riportati;

3 - che il "**Custode**" è lo stesso professionista delegato i cui recapiti (indirizzo e telefono) sono in calce indicati;

4 - che la presente vendita sarà tenuta con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e del relativo Regolamento adottato con D.M. n. 32 del 26 febbraio 2015 e dalle istruzioni del Giudice dell'Esecuzione stabilite nell'ordinanza di delega;

5 - che "**Gestore della Vendita Telematica**" è "ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA" tramite il sito www.astetelematiche.it;

6 - che "**Referente**" della presente Vendita Telematica è lo stesso "professionista delegato";

7 - che la pubblicità in funzione della vendita prevista ex art. 490 c.p.c. sarà effettuata nel modo seguente:

A. Pubblicazione del presente avviso di vendita e dell'ordinanza sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, almeno sessanta giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;

B. Pubblicazione del presente avviso di vendita, dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima, comprese fotografie e planimetrie, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte sul sito internet www.astegiudiziarie.it;

C. Pubblicazione tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" fornito da Aste Giudiziarie InLinea S.p.A. sui siti Internet Casa.it, Idealista.it e Bakeca.it, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta e l'offerta minima, nonché l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, nonché link ovvero indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita;

8 - che tutte le attività che a norma degli articoli 571 e seguenti c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il seguente recapito: Via Flaminia 187 a) - RIMINI, Tel.3397049379, kristeltorri@libero.it;

9 - che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, potranno essere assunte presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Rimini da parte di chiunque vi abbia interesse;

10 - che le richieste di visita degli immobili potranno essere effettuate unicamente



tramite il Portale delle Vendite Pubbliche;
e pertanto

dà pubblico avviso di vendita con modalità telematiche
dei seguenti diritti immobiliari

DESCRIZIONE

LOTTO 1:

Piena proprietà di unità immobiliare sita in Saludecio (RN) Via Marchetta n. 250 e precisamente, Appartamento ed Area Urbana, facenti parte di un piccolo ghetto di case in zona prettamente agricola poste internamente rispetto alla via Marchetta.



A) APPARTAMENTO facente parte di piccolo fabbricato ad uso residenziale:

L'unità si sviluppa come segue:

- al piano interrato (così individuato sia urbanisticamente, che nella planimetria catastale), avente destinazione d'uso a cantina ma di fatto utilizzata come abitazione: nello stato di fatto tale piano lungo il lato sinistro risulta totalmente interrato previa realizzazione di una fioriera per la totalità del lato, sul fronte per una lunghezza di circa mt. 3,90 con altezza pari a circa 90 cm, è stata realizzata una fioriera, sul lato destro è presente un percorso pedonale rialzato di circa 40/45 cm ed è stata realizzata su parte del lato una fioriera;

- al piano terra;

Conseguentemente, il perito ritiene che il piano terra (così individuato sia urbanisticamente, che nella planimetria catastale) di fatto vada a configurare un piano primo con accesso interno (dal piano sottostante) ed esterno tramite scala esterna costituita da 17 altezze.

Dalla documentazione urbanistica si evince che sul retro ci sono altri locali accessori residenziali.

Nello stato di fatto i due piani che, urbanisticamente, risultano comunicanti mediante scala interna, risultano di fatto non comunicanti in quanto il foro del solaio ove è presente la scala in legno risulta attualmente chiuso con tavolato di legno.

Il piano interrato risulta costituito da zona giorno composta da unico locale di ampie dimensioni dal quale si accede alla camera da letto finestrata, alla cantina dotata di finestra su bocca di lupo e al bagno che risulta finestrato. Si rileva che sia il soggiorno che la camera da letto urbanisticamente hanno destinazione d'uso a cantina.

L'altezza interna dei locali è pari a circa mt. 2,59 ad eccezione del soggiorno e della camera da letto ove è stato realizzato controsoffitto ad altezza pari a circa 2,50 mt. Esternamente sotto il pianerottolo della scala che conduce al piano terra sono state realizzate due pareti che formano un piccolo vano aperto avente altezza pari a circa 2,19 mt. ove è stata installata la caldaia per impianto di riscaldamento.

Al piano terra si accede tramite scala in laterizio esterna posta sul lato precisando che il pianerottolo della scala era stato tamponato con una struttura precaria ed un telone in P.V.C. poi rimosso.

Il piano terra ha:

-zona giorno di ampie dimensioni con accesso centrale, sulla destra è stata ricavata la cucina e sulla sinistra il soggiorno. Dal soggiorno si accede al ripostiglio ottenuto dal tamponamento del foro nel solaio riconducibile alla scala interna di comunicazione con il piano sottostante.

-zona notte con disimpegno con funzioni di collegamento al bagno, ad una camera da letto e a uno studio attualmente adibito a cameretta.

La camera ed il soggiorno hanno affaccio su balcone.

L'altezza interna del piano è pari a circa mt. 2,72.

Tale unità risulta dotata di ampia corte che risulta in parte pavimentata ed in parte a verde. Tale corte ha accesso sia pedonale che carrabile posto sul fronte accessibile attualmente dall'area urbana descritta.

L'unità sviluppa una superficie linda complessiva così determinata:

Locali a accessori piano interrato per circa 69,04 mq.

Corte esclusiva per circa 207,03 mq.

Locali residenziali piano terra per circa 69,04 mq.





Pianerottolo / balcone piano terra per circa 15,66 mq.

B) AREA URBANA:

Il bene ha caratteristiche riconducibili ad un piazzale inghiaiato avente morfologia pianeggiante. Alla data del sopralluogo l'area urbana non risultava recintata e non è possibile stabilire con esattezza i suoi confini, si ritiene che attualmente venga utilizzata per il transito/ parcheggio anche da terzi proprietari / fruitori di tutte le unità immobiliari presenti in loco.

Non è possibile per gli organi della procedura stabilire se esistono servitù di passaggio nel sottosuolo per utenze e sottoservizi anche di altre proprietà.

Catastralmente tale area risulta interclusa: si rimanda a quanto descritto in tema di servitù ed eventuali costi per una definizione puntuale in situ.

L'unità sviluppa una superficie linda complessiva così determinata:

Area Urbana per la quale in visura catastale viene indicata una superficie pari a 88 mq., precisando che nell'Elaborato Planimetrico – Dimostrazione grafica dei subalterni – tale area viene individuata con una superficie pari a 85 mq.

Quanto sopra descritto è altresì identificato al Catasto fabbricati del comune di Saludecio come segue:

Quanto all'appartamento:

-Foglio 7 (sette), mappale 210 (duecentodieci), subalterno 13 (tredici), zona censuaria ///, categoria A/3, Via Marchetta n. 250 , classe 2, consistenza 5,5 vani, posto al piano S1-T, Superficie catastale totale: 104 m², Totale escluse aree scoperte **: 103 m² - rendita: 261,33 euro.

Coerenze: Mapp.210 Sub.11, Mapp.208 Sub.1, Mapp.212, Mapp.210 Sub.14, Mapp.228 Sub.1, Mapp.215 salvo altri.

E risulta altresì censito al Catasto Terreni del Comune di Saludecio come segue:

-Foglio 7 (sette), mappale 210 (duecentodieci), qualità Ente Urbano, superficie catastale 273 mq.

Coerenze: Map.212, Mapp.228, Mapp.229, Mapp.222, Map.208, salvo altri.

Quanto all'Area Urbana:

Foglio 7 (sette) , mappale 228 (duecentoventotto), subalterno 1 (uno), zona censuaria ///, categoria F/1, classe ///, consistenza 88 m², posto al piano T - rendita: 0,00 euro.

Coerenze: Mapp.210 Sub. 9, Mapp.215, Mapp.210 Sub. 13, Mapp.228 Sub.2, Mapp. 211, salvo altri.

E risulta altresì censito al Catasto Terreni del Comune di Saludecio come segue:
Foglio 7 (sette), mappale 228 (duecentoventotto), qualità Ente Urbano, superficie catastale 88 mq

Coerenze: Map. 212, Mapp.190, Mapp.229, Mapp.210, salvo altri.



Al ghetto di varie abitazioni comprendente quella oggetto di vendita, si accede da strada interna costituita da due particelle su cui risulta trascritta servitù di passaggio pedonale e carraio (atto Notaio Ciacci del 26/10/2005). Si evidenzia che la particella su cui insistono le due unità immobiliari oggetto di stima originariamente era censita al N.C.E.U. **Fog. 7 Mapp. 210 Sub. 5.**

Dalla verifica della documentazione catastale emerge che:

- a) al N.C.T. uno dei due mappali/particelle su cui esiste servitù di passaggio è posta in posizione adiacente al Mapp. 210,
- b) al N.C.E.U. al Mapp. 210 risultavano/risultano censite più unità immobiliari.



Tra le particelle oggetto di stima e la particella (oggetto della servitù di passaggio) che al N.C.T. risulta completamente in posizione adiacente al Mapp. 210, vi era un'area urbana di 6,00 mq. censita al Fog. 7 Mapp. 210 Sub.8 ad oggi variata a seguito di frazionamento in due Aree Urbane censite al Fog. 7 Mapp. 210 sub. 14 di 3,00 mq. e Fog. 7 Mapp. 228 sub. 2 di 3,00 mq. entrambe riconducibili ad altra proprietà. **Ne deriva che catastalmente ai N.C.E.U. tra le due unità immobiliari oggetto di stima e la particella oggetto di servitù di passaggio pedonale e carraio sono presenti ad oggi due aree urbane di 3,00 mq. cadauna, che catastalmente rendono:**

- interclusa l'area urbana censita al Fog. 7 Mapp. 228 sub.1,
- accessibile solo in via pedonale l'appartamento censito al Fog.7 Mapp. 210 sub.13. Tale accesso rilevato graficamente dalla documentazione catastale agli atti (Elaborato planimetrico - Dimostrazione grafica dei subalterni) ha una larghezza di circa 1,00 mt.

Si precisa che l'area urbana oggetto di stima Mapp. 228 sub. 1, sia catastalmente che nello stato di fatto, è limitrofa all'appartamento censito al Mapp. 210 Sub.13.

Il perito estimatore ritiene che, nello stato di fatto, una delle aree urbane (di altrui proprietà come sopra descritte) sia, in toto o in parte, ricompresa all'interno della corte come attualmente recintata dell'unità immobiliare (appartamento) oggetto di stima e pertanto non è oggetto di vendita.

Dal sopralluogo eseguito si evidenzia inoltre che:

- sia le aree urbane di altra proprietà sopra descritte,
- sia l'area urbana oggetto di stima, non risultano delimitate ma vengono utilizzate come passaggio/parcheggio sia dall'unità oggetto di stima sia dai proprietari/utilizzatori dei fabbricati limitrofi. Questa situazione attualmente consente un accesso pedonale e carraio a tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso abitativo esistente.

Stante la situazione attuale l'appartamento oggetto di stima ha accesso sia pedonale che carrabile non direttamente dalla particella per cui è stata costituita servitù di passaggio, ma dall'area urbana censita al Mapp. 228 Sub. 1.

Delimitando l'area urbana di proprietà oggetto di stima e le altre aree urbane facenti capo ad altre proprietà parte dei fabbricati esistenti risulterebbero interclusi al passaggio carrabile mentre anche se minimo si ritiene che rimanga spazio per il passaggio pedonale.

Una verifica puntuale con posizionamento dei confini catastali dell'area urbana oggetto di stima e delle due aree urbane non oggetto di procedimento riconducibili ad altra proprietà (**di cui una, in parte o in toto, è con ogni probabilità ricompresa all'interno della corte attualmente recintata del fabbricato oggetto di stima**) sono definibili solo con l'ausilio di un rilievo topografico con strumenti elettronici.

Nell'oggetto è compresa la relativa quota di comproprietà sulle parti dell'edificio comuni per legge e per destinazione, nonché sull'annessa area coperta e scoperta.

Si rimanda alla perizia per una più dettagliata descrizione.

Dalla relazione peritale risultano le informazioni, ove disponibili, sull'importo annuo delle spese ordinarie di gestione o di manutenzione degli immobili sopra descritti.

Gli immobili suddetti e come meglio descritti nella perizia di stima, si vendono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a titolo di vendita forzata ai sensi degli articoli 2919 e seguenti del codice civile, chiarendosi in particolare che ai sensi dell'articolo 2922 c.c. nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa e la vendita stessa non può essere impugnata per causa di lesione. Inoltre si precisa che quanto dichiarato dal C.T.U. nella perizia di stima suddetta non è oggetto di garanzia contrattuale, in particolare in merito alla regolarità urbanistica (agli oneri per eventuali sanatorie), allo stato di fatto, ai gravami non cancellabili ed alle spese condominiali.

Gli immobili saranno trasferiti con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni,



servitù attive e passive, a corpo e non a misura e con le eventuali quote di comproprietà sui beni comuni se e come ad essi spettanti.

Lo stato di fatto dei luoghi, così come documentato dalle fotografie pubblicate, potrebbe subire modifiche e/o deterioramenti dalla data di redazione della perizia alla data dell'effettivo trasferimento.

URBANISTICA :

Concessione Edilizia Prog. n. 850 del 27/05/2000 – Demolizione e ricostruzione fabbricato.

Variante n. 850/Bis del 27/01/2001 - Variante in corso d'opera al progetto 850/2000.

D.I.A. in variante n. 261/ 2004 del 13/01/2004

D.I.A. in variante n. 271/ 2004 del 05/06/2004

In data 18/05/2005 il Comune di Saludecio certificava che la richiesta di abitabilità Prot. 1696 del 17/03/2005 si intendeva attestata trascorsi i 60 gg. in base al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 Art. 25 Comma 4.

Cila pratica 767/2012 Prot. 1219 del 23/02/2012

S.C.I.A. in Sanatoria Prot. 3466 del 08/06/2012 Pratica n. 1789 inherente realizzazione di recinzione esterna.

N.B. La S.C.I.A. non è stata rilasciata in quanto non sono versati gli oneri concessori richiesti pari ad Euro 11.489,76 oltre a euro 150,00 per diritti di segreteria.

I richiedenti hanno presentato ricorso n.1026/2012, con Sentenza del TAR di Bologna Sezione Prima n. 49/2018 del 22/01/2018 il ricorso è stato respinto

Permesso di Costruire per opere in Sanatoria n. 1085 del 12/06/2012.

Nota Bene: Nell' elaborato grafico allegato viene rappresentata anche la recinzione.

Antecedentemente al rilascio del Permesso di Costruire è stato richiesto lo sdoppiamento della pratica e la Concessione in Sanatoria è stata rilasciata solo ed esclusivamente ad alcune opere con l'esclusione della recinzione.

Conformità urbanistica edilizia :

La verifica dello stato di fatto è stata eseguita con riferimento all'elaborato grafico allegato al Permesso di Costruire in Sanatoria n. 1085 del 12/06/2012.

Non vengono verificate eventuali difformità con riferimento ai vari elaborati presentati antecedentemente in quanto durante l'incontro avuto dal perito estimatore in data 07/12/2024 con il tecnico Comunale del Comune di Saludecio, Geom. Del Baldo Armando, lo stesso comunicava che quanto rappresentato sull'ultimo elaborato grafico depositato è da ritenersi autorizzato con eccezione di quanto espressamente diniegato nel Permesso di Costruire in Sanatoria n. 1085.

Si sono riscontrate le seguenti difformità:

a) Si rileva la realizzazione parziale di controsoffitto in cartongesso al piano interrato. Ad oggi la posa di controsoffitti rientra tra le opere che si possono realizzare in edilizia libera ma non potendo stabilire con certezza la data di realizzazione si ritiene che per la regolarizzazione debba essere presentata Cila in Sanatoria.

b) Difformità nelle misure lineari interne dei vani ed esterne del fabbricato, difformità che si ritiene riconducibili alle tolleranze costruttive come indicate all'Art. 19 Bis L.R. 23/2004.

c) Le dimensioni di alcune finestre poste ai piani interrato e terra risultano inferiori a quelle autorizzate. Occorre presentare S.C.I.A. in Sanatoria previa verifica del rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari del rapporto aereo illuminante.

c) Al piano interrato è stata demolita la parete di divisione tra il bagno e l'antibagno inoltre è stata realizzata parete al sottoscala

Al piano terra è stata demolita la porzione di parete che si prolungava oltre la porta dell'attuale ripostiglio.



Per tali difformità occorre presentare Cila in Sanatoria.

d) Il foro del solaio ove presente scala di collegamento tra i due piani è stato provvisoriamente tamponato con tavole di legno.

Questo intervento determina la creazione di una superficie utilizzabile ad oggi adibita a ripostiglio.

Occorre ripristinare lo stato dei luoghi od in alternativa presentare pratica in sanatoria.

e) L'altezza del piano interrato risulta maggiore di quanto autorizzato.

Da colloquio intercorso tra il perito estimatore ed il Geom. Del Baldo, anche se ad oggi non è ancora definita l'applicazione di quanto previsto dalla L. 106/2024, quest'ultimo ritiene che tale difformità possa rientrare all'interno delle tolleranze costruttive previste.

f) Dal prospetto est si evince che l'altezza tra il terrapieno e il solaio del pianerottolo della scala esterna è pari a mt. 2,10 contro i 2,19 mt. rilevati.

Il terrapieno, conseguentemente, non rispetta l'altezza prevista al fine di conguagliare la perdita di copertura delle porzioni interrate previste nel progetto originario e quindi occorre ripristinare l'esatta altezza del terrapieno con conseguente rispetto dell'altezza tra il solaio del pianerottolo e il terrapieno stesso.

g) La recinzione risulta non autorizzata ed è sanabile tramite presentazione di S.C.I.A. in Sanatoria previo pagamento di oneri concessori.

Si precisa che nel 2012 era stata presentata S.C.I.A. in Sanatoria che non è stata rilasciata in quanto non sono stati versati gli oneri concessori richiesti pari a Euro 11.489,76 oltre a euro 150,00 inerenti diritti di segreteria.

I richiedenti hanno presentato ricorso n. 1026/2012, con Sentenza del TAR di Bologna Sezione Prima n. 49/2018 del 22/01/2018 il ricorso è stato respinto.

La recinzione disegnata nell'elaborato grafico presentato nel 2012 rispecchia la conformazione lineare rilevata alla data del sopralluogo.

Si ritiene che il posizionamento della recinzione sia realizzato in parte al di fuori dei confini catastali indicati in planimetria catastale e che la recinzione vada a comprendere parte di un'area urbana di altra proprietà.

h) **Alla data del sopralluogo il piano interrato viene utilizzato a residenza, destinazione d'uso non ammissibile.**

Occorre ripristinare la corretta destinazione d'uso a cantina.

i) Il pianerottolo della scala esterna è stato tamponato anche se in modo precario. Tali tamponamenti vanno rimossi.

l) Il balcone non è quotato ma graficamente si ritiene risulti avere dimensioni inferiori a quanto autorizzato.

Da colloquio intercorso con il Geom. Del Baldo anche se ad oggi non è ancora definita l'applicazione di quanto previsto dalla L. 106/2024, egli ritiene che tale difformità possa rientrare all'interno delle tolleranze costruttive.

m) Non è possibile rilevare l'altezza del sottotetto in quanto non accessibile.

Le difformità sopra indicate possono rientrare all'interno delle tolleranze costruttive come indicate all'Art. 19 Bis L.R. 23/2004, e/o L.106/2024 per le rimanenti occorre presentare pratica in Sanatoria ai sensi della L.R. 23/2004.

La sanzione per le difformità rilevate tenuto conto di quanto già stabilito nel 2012 oltre delle spese tecniche si ritiene che possa essere stimata in Euro 20.000,00 (ventimila/00).

Si precisa che gli importi effettivi sono quantificabili solo al momento dell'effettiva elaborazione di un progetto in sanatoria per la regolarizzazione delle opere sanabili, con contestuale richiesta di sanzionamento.

Di tutti i costi necessari e dei relativi iter burocratici si tiene necessariamente conto



nella valutazione dei beni.

L'importo e le modalità di sanatoria sopra descritte sono il risultato di colloqui avuti con il tecnico comunale e pertanto sono da ritenersi puramente indicativi.

La regolarizzazione delle opere abusive e le relative modalità andranno sempre e comunque attuate in relazione alle normative ed alle procedure vigenti al momento di redazione delle pratiche edilizie. Rimane onere della parte interessata all'acquisto eseguire idonee verifiche urbanistiche ed edilizie presso i competenti uffici.

Conformità catastale:

La planimetria catastale depositata presenta difformità rispetto allo stato di fatto e che tali difformità possano incidere sulla rendita catastale ma in considerazione del fatto che la destinazione d'uso ad oggi rilevata non è autorizzabile urbanisticamente il GE ha esonerato dal predisporre aggiornamento catastale.

Si fa altresì presente che non vi è corrispondenza catastale per la superficie dell'area urbana tra la visura catastale e l'Elaborato Planimetrico – Dimostrazione grafica dei subalterni.

Possesso

Dalla perizia risulta che il compendio è nella disponibilità del custode giudiziario, avendo il comodatario rilasciato spontaneamente l'abitazione, dopo aver asportato beni ed arredi relitti nell'immobile.

Si evidenzia che in alcune pareti è presente umidità di risalita.

Si segnala che in relazione ai beni in oggetto risultano dalla perizia le seguenti formalità non cancellabili con il decreto di trasferimento:

- Domanda giudiziale di Esecuzione in forma specifica trascritta a Rimini in data 29/11/2012 ai nn. R.P. 10271

Tale domanda fa riferimento all'immobile censito al N.C.E.U. al Fog. 7. Mapp. 210 Sub. 10 (unità ante variazione catastale).

Relativamente a suddetta formalità il G.E. ha dichiarato che: la Domanda giudiziale di Esecuzione in forma specifica trascritta a Rimini in data 29/11/2012 ai nn. R.P. 10271/R.G. 15612 è inopponibile al creditore precedente in quanto munito di ipoteca iscritta anteriormente a detta domanda.

- Trascrizione 4.11.2005 art 9651 costituzione di diritti reali a titolo oneroso

Si segnala che in relazione ai beni in oggetto risultano le seguenti iscrizioni ipotecarie ed il seguente pignoramento:

-Ipoteca volontaria iscritta a Rimini in data 27.9.2007 **art 3861**

-Pignoramento trascritto a Rimini in data 11.7.2024 **art. 7490**

Sono fatti salvi eventuali gravami successivi alla data di redazione del presente avviso di vendita.

Si richiamano gli obblighi, i vincoli, le servitù, i limiti anche di natura urbanistica ed edificatoria e le obbligazioni *propter rem* richiamati negli atti di provenienza e segnatamente

Si precisa che tutte le spese anche tecniche per il ripristino e l'eventuale regolarizzazione amministrativo/urbanistica e catastale sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Le notizie sopra date (ai sensi dell'articolo 46 del testo unico DPR 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e loro successive modificazioni) sono state estratte dalla relazione peritale agli atti della procedura e in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, si segnala che, ove ne sussistano i presupposti, l'aggiudicatario potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del



citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Certificazione energetica

Dal Certificato di prestazione energetica citato in perizia emerge che la prestazione energetica dell'immobile è di classe "E".

Impianti

Per quanto riguarda gli impianti e lo stato di manutenzione e di conservazione degli immobili oggetto del presente avviso si rinvia alla descrizione contenuta nella relazione del perito estimatore sopra citata.

La partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza che non è disponibile la documentazione relativa alla conformità degli impianti presenti negli immobili oggetto del suddetto avviso (che pertanto potrebbero non risultare conformi alle norme di sicurezza), con conseguente accettazione ed espressa assunzione di responsabilità esclusiva da parte del partecipante per ogni spesa o danno derivante dall'eventuale non conformità degli impianti ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente se in quanto applicabile.

Quanto in oggetto viene trasferito con ogni peso, vincolo ed onere, così come emergente negli atti di provenienza e nel regolamento di condominio, ove esistente, documenti che qui si intendono integralmente ritrascritti per formare parte integrante ed essenziale del presente avviso di vendita.

Si precisa che non viene prestata alcuna garanzia per vizi in ordine alle pertinenze ed alle attrezzature né in ordine allo stato dei luoghi.

La liberazione da persone e cose dovrà avvenire a norma della legge *pro tempore* vigente.

Resta onere della parte acquirente verificare sussistenza, regolarità e conformità dell'impiantistica del compendio pignorato, nonché – ove ne sussistano i presupposti - l'importo delle spese condominiali aggiornato rispetto alla data di redazione della perizia limitatamente a quanto previsto dall'art. 63 disp. Att. cc.

Gli interessati all'acquisto sono invitati a verificare personalmente con i rispettivi soggetti competenti, gli importi effettivi ed aggiornati delle spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonché quelle per sistemazione, regolarizzazione urbanistica e catastale inerenti gli immobili in oggetto.

Resta inoltre onere dei medesimi soggetti interessati all'acquisto, in sede di visita prima della presentazione dell'offerta, verificare di persona lo stato di conservazione dei luoghi aggiornato rispetto a quanto descritto in perizia, nonchè lo stato di occupazione dei medesimi.

L'esistenza di eventuali vizi, difetti, mancanza di qualità o difformità dell'immobile venduto, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici) per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati o emersi dopo il decreto di trasferimento, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento anche in deroga all'art. 1494 c.c., indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nell'elaborazione del prezzo a base d'asta, e in relazione agli stessi l'acquirente rinuncia a qualsiasi azione risolutoria, risarcitoria e/o indennitaria nei confronti degli organi della procedura esecutiva. Si precisa che il trasferimento di quanto in oggetto è da intendersi effettuata alla condizione "visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova" e l'aggiudicatario non potrà muovere obiezione alcuna sui beni acquistati, successivamente all'aggiudicazione.

Stante quanto sopra, il professionista delegato

AVVISA

- che procederà alla vendita competitiva con **modalità telematica asincrona** dei

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



beni immobili sopradescritti ed invita i soggetti interessati a presentare le proprie offerte irrevocabili di acquisto, alle condizioni stabilite nel presente avviso con versamento della **CAUZIONE** nella misura non inferiore al **10% (dieci per cento) del prezzo offerto**, mediante bonifico sul conto corrente relativo al lotto specifico aperto presso la BANCA MALATESTIANA SOC. COOP. con le seguenti coordinate bancarie:

--- IBAN :

IT64I0709024200090010225174

Intestato : TRIBUNALE DI RIMINI RGE 85/2024 CONTO PREZZO

con indicazione nella causale del n. RGE e del lotto di riferimento.

Tale bonifico bancario dovrà essere eseguito in tempo utile affinché lo stesso risulti accreditato, entro le ore 24.00 del giorno precedente rispetto a quello fissato per l'apertura delle buste, sul suddetto conto corrente intestato alla procedura (si consiglia di effettuare il bonifico alcuni giorni prima della scadenza, tenendo conto dei tempi occorrenti per l'effettivo accredito).

LOTTO 1:

PREZZO BASE

Euro 134.000,00 (centotrentaquattromila/00)

OFFERTA MINIMA CONSENTITA

Euro 100.500,00 (centomilacinquecento/00)

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA

Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero)

Si precisa che:

- non è consentito il pagamento rateale;
- non sono consentite offerte multiple.

FISSA

per il giorno 10 marzo 2026

alle ore 15,30 e seguenti

mediante la piattaforma telematica del Gestore incaricato,

l'udienza per la verifica delle offerte d'acquisto presentate e per la eventuale gara tra gli offerenti con modalità asincrona per la durata di **48 (quarantotto)** ore dall'avvio della stessa.

DETERMINA

le modalità di vendita come indicato nel presente avviso, nelle seguenti "NORME GENERALI" nonché nelle istruzioni presenti sul sito del gestore nel rispetto delle istruzioni contenute nella ordinanza succitata.

Rimini, 17.12.2025

Il professionista delegato

Avvocato Kristel Torri

NORME GENERALI

1) OFFERTE IRREVOCABILI D'ACQUISTO

Gli interessati sono invitati a partecipare alla gara di vendita telematica con modalità asincrona che si svolgerà sul portale di titolarità del Gestore della Vendita Telematica designato dall'Ill.mo G.E. e sopra specificato.

Le offerte presentate sono irrevocabili.

Ognuno, tranne il debitore e gli altri soggetti esclusi per legge, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 571 c.p.c. l'offerta telematica deve essere presentata

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o dal suo procuratore legale anche a norma dell'art. 579 ultimo comma c.p.c..

Lo stesso procuratore non può partecipare alla medesima asta per più soggetti distinti e del pari nel caso ci si avvalga di presentatori ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del DM 32/2015 si precisa che lo stesso soggetto presentatore non può presentare più offerte per persone diverse nella stessa asta: in tali casi sarà ritenuta valida soltanto la prima offerta in ordine di tempo.

Soltanto gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare.

Si avvisa che **l'offerta non è efficace** se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto tramite bonifico bancario da eseguirsi in tempo utile affinché lo stesso risulti accreditato, **entro le ore 24,00** del giorno feriale (diverso dal sabato) precedente rispetto a quello fissato per l'apertura delle offerte sul suddetto conto corrente intestato alla procedura.

Le offerte devono essere depositate mediante invio PEC all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacer.it **entro le ore 13,00** del giorno feriale (diverso dal sabato) precedente a quello dell'apertura delle offerte. **Per "deposito" si intende il momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.**

- OFFERTE TELEMATICHE

L'offerta dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto 26/2/2015 n. 32 artt. 12 e segg. che di seguito si riportano e depositata secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia - sezione "FAQ - manuali utente".

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune di Rimini, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA, allegando altresì la copia di un valido documento d'identità dell'offerente, codice fiscale e, se necessario (stranieri residenti in Italia con cittadinanza di uno stato diverso da quelli membri dell'Unione Europea), copia del permesso di soggiorno;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, dell'art. 12 del DM 32/2015 utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento dm 32/2015;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal regolamento dm 32/2015.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti il codice fiscale,



si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo.

In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha -2 code dell'International Organization for Standardization.

L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del DM 32/2015.

Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e fornisce in via automatica i dati di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti del gestore del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritto a norma dell'articolo 13, comma 4 del dm 32/2015.

L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica.

La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3 del dm 32/2015.

Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

Dovranno essere indicate le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale e nell'ipotesi di persona coniugata il regime patrimoniale. Nel caso di offerente in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegata copia di valido documento di identità e codice fiscale del coniuge non offerente precisandosi che per escludersi il bene aggiudicato dalla comunione legale, è necessaria altresì la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c..

In caso di offerta presentata per conto e nome di persone giuridiche o enti (società, associazioni, ecc..) dovrà essere allegata la documentazione comprovante i poteri di colui che sottoscrive l'offerta e che interverrà all'asta (certificato o visura camerale aggiornati a non oltre trenta giorni, eventuale estratto del verbale di C.d.A. o di assemblea).

Deve essere allegata all'offerta l'attestazione del pagamento del bollo da effettuare sul portale dei servizi telematici all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite il servizio "pagamento di bolli digitali", seguendo le istruzioni indicate nel "manuale utente per la presentazione di offerta telematica" reperibile sul sito internet pst.giustizia.it.

In caso di offerta presentata da soggetti minori, dovrà essere allegata la documentazione, scansione della copia autentica, comprovante il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, copia del documento d'identità e del codice fiscale del minore e copia del documento d'identità del soggetto autorizzato a sottoscrivere l'offerta; se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, all'offerta deve essere allegata copia del documento d'identità e del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché scansione della copia autentica del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.



L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) dm 32/2015.

Si applica l'art. 12 , comma 4, terzo periodo dm 32/2015 e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il *software* di cui sopra.

Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 dm 32/2015.

L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n) dm 32/2015.

Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del regolamento dm 32/2015.

Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26 dm 32/2015.

Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1 dm 32/2015, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

L'importo della cauzione dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente sopra indicato per un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto.

Tale bonifico bancario dovrà essere eseguito in tempo utile affinché lo stesso risulti accreditato, entro le ore 24.00 del giorno feriale (diverso dal sabato) precedente rispetto a quello fissato per l'apertura delle offerte, sul suddetto conto corrente intestato alla procedura (si consiglia di effettuare il bonifico alcuni giorni prima della scadenza, tenendo conto dei tempi occorrenti per l'effettivo accredito).

Gli importi versati saranno restituiti ai non aggiudicatari, detratte le spese bancarie, nei giorni immediatamente successivi all'asta, con accredito nel medesimo conto corrente da cui sono pervenuti.

2) ACCESSO ALL'AREA VIRTUALE

Ogni offerente per accedere all'aula virtuale per partecipare all'udienza di vendita ed all'eventuale Gara in caso di più offerenti, dovrà autenticarsi sul sito relativo al gestore della vendita telematica designato dal GE accedendo con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell'inizio dell'operazione di vendita sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta.

Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono casa di invalidità delle operazioni



o motivo di dogliananza da parte di alcuno; il professionista delegato alla vendita provvede alla verifica della correttezza della documentazione presentata e del regolare versamento della cauzione ed ammette i soggetti legittimi, che avranno accesso all'eventuale gara tra gli offerenti consentendo la formulazione dei rilanci.

L'eventuale mancata ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica certificata e/o SMS non invalida lo svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna dogliananza da parte dei concorrenti.

3) DELIBERAZIONI SULLE OFFERTE

L'inizio delle operazioni di vendita con l'esame delle offerte e le deliberazioni ai sensi degli articoli 572 e 573 c.p.c. avrà luogo presso lo studio del professionista delegato ovvero presso un altro luogo comunque idoneo allo svolgimento della vendita con modalità telematiche. L'ora deve intendersi indicativa in quanto le varie udienze fissate per quel medesimo giorno alla medesima ora si terranno l'una dopo l'altra con ordine casuale.

Le offerte telematiche saranno esaminate alla data, all'ora e nel luogo fissati per l'esame delle offerte, alla eventuale presenza *on line* degli offerenti: il Delegato alla Vendita provvede alla deliberazione sull'offerta telematica a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574.

Se l'offerta telematica è unica ed è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita, la stessa è senz'altro accolta.

Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 CPC.

Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 CPC e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo stabilito nell'avviso di vendita, non si fa luogo alla vendita e si procede alla assegnazione.

In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia trova applicazione la previsione di cui all'art. 15 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte telematiche valide, il professionista delegato stabilisce le modalità della gara con partecipazione degli offerenti telematici che vi prenderanno parte in via telematica sulla base della offerta più alta, con rilanci da effettuarsi in maniera telematica sulla base dell'importo minimo come sopra determinato: si rinvia al successivo paragrafo circa la modalità di gara.

Ove non vi fosse adesione alla gara, si procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta e per la individuazione della stessa si terrà conto nell'ordine, dei seguenti criteri: entità del prezzo offerto, ammontare della cauzione prestata, forme, modi e tempi di pagamento, nonché ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa ad insindacabile giudizio del professionista delegato; nel caso in cui le offerte siano tutte equiparabili il bene verrà aggiudicato a chi avrà depositato per primo l'offerta di acquisto.

Quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, l'offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.

Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui sopra è inferiore al prezzo base stabilito nell'avviso di vendita, non si fa luogo alla vendita quando sono state presentate



istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 CPC.



4) MODALITA' DELLA GARA ASINCRONA TRA GLI OFFERENTI:

La Gara tra più offerenti sarà svolta con modalità telematica asincrona, avrà durata di 48 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora questo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; i rilanci non potranno essere inferiori agli importi sopra indicati. In caso di offerta presentata negli ultimi 10 minuti di scadenza della Gara, il termine verrà posticipato di ulteriori 10 minuti e così via in tutti i casi di offerta in aumento. Durante la fase di prolungamento tutti gli utenti abilitati possono effettuare dei rilanci in caso di Gara; il metro di validazione delle offerte si basa sul tempo di deposito delle stesse sul server ospitante il sito web del gestore della vendita telematica designato: le offerte sul server vengono registrate in modo sequenziale pertanto il tempo in via esclusiva considerato nel dirimere eventuali conflitti tra i partecipanti sarà quello di registrazione dei dati costituenti l'offerta sul server di destinazione ove è allocata l'applicazione di gara.

Posto che la determinazione del tempo dell'offerta con conseguente indicazione della tempestività della progressione d'ordine della singola offerta in rapporto alle altre è data automaticamente dalla registrazione della stessa sul server come sopra illustrato, si precisa che il tempo visualizzato dall'utente sul proprio computer o altro dispositivo non ha alcun valore; il tempo risultante all'interno della consolle di Gara al momento dell'invio dell'offerta è indicativo; il professionista delegato si riserva in ogni momento la facoltà di sospendere o interrompere o revocare o annullare la vendita, fermo restando la restituzione delle somme versate dai partecipanti e /o aggiudicatari al netto di eventuali oneri bancari se previsti all'istituto di credito.

5) AGGIUDICAZIONE

Terminata la Gara sarà dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta migliore valida entro il termine di fine gara o dell'eventuale periodo di prolungamento dell'asta. Una volta che il gestore abbia comunicato i risultati ai sensi del 3º comma dell'articolo 24 del dm 32/2015, il verbale di aggiudicazione con i provvedimenti di cui all'articolo 574 cpc sarà redatto entro il giorno successivo al termine della gara, prorogato se cadente di sabato o festivi al primo giorno successivo non festivo, diverso dal sabato.

Il professionista delegato provvede altresì:

- a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 CPC;
- sull'eventuale istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 589 e 590 CPC;
- ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 CPC e dell'art. 585 CPC.

Qualora l'aggiudicatario non avesse dichiarato la residenza o l'elezione di domicilio nel Comune di Rimini, le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del Tribunale di Rimini (art. 582 c.p.c.).

6) SALDO

L'aggiudicatario dovrà versare entro il **termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di aggiudicazione**:

- a) il saldo del prezzo, dedotta la sola cauzione già prestata;
- b) una somma a titolo di fondo spese di trasferimento (quali registrazione, trascrizione, voltura, cancellazione formalità pregiudizievoli e le altre a carico dell'aggiudicatario), salvo integrazioni, conguaglio e conteggio finale, in ragione del 20 (venti) per cento del prezzo di aggiudicazione o in ragione del minore o maggiore importo che il professionista delegato andrà a determinare e a comunicare all'aggiudicatario in base alle imposte effettivamente da versare ed alle spese inerenti



agli adempimenti da compiere.

Detta somma non costituisce parte del prezzo di aggiudicazione ma è da aggiungere ad esso.

Si precisa che il suindicato termine è perentorio (Cass. Sez. Un n. 262/2010) e non è soggetto a sospensione feriale in quanto termine assegnato a soggetto terzo (aggiudicatario) che non è parte in senso tecnico della procedura esecutiva, e ciò al fine di non creare disparità di trattamento fra gli aggiudicatari a seconda dei periodi dell'anno in cui si svolge l'esperimento di vendita.

In caso di inadempimento per mancato versamento nei termini suddetti da parte dell'aggiudicatario si procederà a norma dell'art. 587 c.p.c..

Quanto versato dall'aggiudicatario verrà imputato prima a titolo di fondo spese per il trasferimento e per il residuo a saldo prezzo.

Salvo quanto *infra* disposto, i pagamenti delle somme suddette dovranno essere effettuati mediante:

- assegni circolari (emessi esclusivamente da banche italiane o corrispondente titolo emesso dalle Poste) non trasferibili intestati al professionista delegato con indicazione del numero di RGE e del Lotto, da consegnare presso lo studio del professionista delegato nei giorni ed orari di ufficio;

- bonifici bancari sui conti correnti intestati alla procedura agli IBAN che verranno indicati dal delegato alla vendita, sempre con indicazione nella causale del numero di RGE e dell'eventuale Lotto;

e comunque, secondo le modalità di pagamento che verranno comunicate dal professionista delegato al singolo aggiudicatario, in caso di creditore fondiario come di seguito precisato.

Dopo l'aggiudicazione il professionista delegato inviterà già nell'udienza di vendita l'istituto di credito fondiario a fargli pervenire, entro e non oltre dieci giorni dall'aggiudicazione, la nota di precisazione del suo credito, indicante la somma e le modalità di versamento; qualora l'aggiudicatario provveda al pagamento prima che l'istituto fondiario - pur nel rispetto del termine di dieci giorni - abbia provveduto al deposito della nota di precisazione del credito, il delegato non è autorizzato a trasferire le somme ricevute.

In caso di credito fondiario, a norma dell'art. 41, comma cinque, D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, l'aggiudicatario ha facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento purché nel medesimo termine previsto per il saldo prezzo, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; ove non intenda avvalersi di tale facoltà, entro lo stesso termine dovrà corrispondere direttamente al creditore fondiario, senza attendere il prosieguo della procedura e la graduazione dei creditori, la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito dello stesso. La parte di prezzo eventualmente residua, dovrà poi essere depositata presso il professionista delegato con le modalità e nei termini sopra indicati.

7) FASE DEL TRASFERIMENTO

Il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.

Trattasi di "*vendita forzata*" alla quale si applicano le norme di cui agli articoli 2919 e seguenti del Codice Civile.

La vendita sarà soggetta ad Imposta di Registro o ad I.V.A. in base al regime fiscale vigente al momento del trasferimento del bene ed in base alla natura dell'immobile e alle condizioni fiscali soggettive del soggetto esegutato e dell'aggiudicatario.

La ripartizione, ai soli fini fiscali, fra beni soggetti ad aliquote diverse, del prezzo di aggiudicazione, avverrà proporzionalmente ai valori di stima.



Gli oneri fiscali e le altre spese di vendita ed aggiudicazione sono a carico dell'aggiudicatario.

In caso di variazione di aliquota o di imposizione per intervenute modifiche legislative successive alla pubblicazione del presente avviso, è onere dell'aggiudicatario corrispondere le somme per oneri tributari nella misura e con le modalità che saranno vigenti al trasferimento della proprietà, senza responsabilità per la procedura e senza diritto alla risoluzione della vendita.

8) CANCELLAZIONE GRAVAMI

Nel decreto di trasferimento il Giudice dell'Esecuzione ordinerà la cancellazione delle iscrizioni, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo con la sola eccezione dei "Gravami non cancellabili" indicati nella perizia e nell'avviso.

I relativi annotamenti di cancellazione o restrizione saranno eseguiti dal professionista delegato, previo versamento da parte dell'aggiudicatario di un fondo spese capiente, e si ricorda che il solo delegato, in virtù ed in pendenza della delega, ha facoltà di presentare ai Pubblici Uffici competenti, la copia autentica e quella esecutiva del decreto di trasferimento necessaria per gli adempimenti successivi.

Le spese a titolo di imposte per effettuare tali cancellazioni sono a totale carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate al più tardi contestualmente al saldo del prezzo. Resta, inoltre, a carico dell'aggiudicatario l'obbligo di pagamento della quota pari ad un mezzo del compenso spettante al professionista delegato relativa alla "fase del trasferimento" di cui al D.M. 227/2015.

9) FINANZIAMENTI BANCARI

Al fine di agevolare da parte degli aggiudicatari l'ottenimento di finanziamenti bancari con garanzia ipotecaria sui beni oggetto del presente avviso, si ricorda l'applicabilità delle disciplina di cui al secondo comma dell'art. 585 c.p.c. chiarendosi che la trascrizione del decreto di trasferimento potrà essere eseguita soltanto unitamente alla iscrizione dell'ipoteca e con l'impegno della procedura a cancellare i gravami con le modalità sopra descritte.

I partecipanti hanno la possibilità di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70-80 per cento del valore dell'immobile (cioè del minore tra il prezzo di stima e quello di aggiudicazione) a tassi e condizioni economiche prestabili da ogni singola banca aderente al cd. protocollo ABI - come adottato dal Tribunale di Rimini con nota ABI Prot. LG4215 del 6 agosto 2003 - per la concessione di mutui agli aggiudicatari. Gli interessati possono contattare le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse. Il recapito telefonico e l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Rimini sono consultabili presso il sito internet dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana);

Si segnala espressamente che una volta intervenuta la aggiudicazione il custode non è più tenuto ad organizzare visite di qualsiasi tipo (in particolare con i periti delle Banche finanziarie) agli immobili aggiudicati.

10) INFORMAZIONI, VISITE, ASSISTENZA

La partecipazione alla vendita presuppone e richiede la conoscenza integrale della ordinanza di vendita, dalla relazione di stima del perito estimatore , dell'avviso di vendita, degli atti e documenti della procedura esecutiva consultabili presso il sito internet ministeriale : www.pvp.giustizia.it oppure presso il sito del relativo gestore della vendita e presso il sito www.astegiudiziarie.it e presso il professionista delegato.

La cancelleria delle esecuzioni immobiliari potrà fornire informazioni anche relative alle generalità del debitore esecutato a chiunque vi abbia interesse.

Si precisa che è possibile prenotare visite all'immobile solo attraverso il portale delle



vendite pubbliche utilizzando l'apposita funzione disponibile nella pagina web relativa all'immobile nel sito www.pvp.giustizia.it.

Le richieste di visita non potranno essere effettuate da intermediari bensì esclusivamente dai diretti interessati i quali dovranno indicare i propri recapiti ed i loro contatti telefonici e mail;

Si avverte che maggiori informazioni possono essere fornite dal Professionista Delegato:

- presso Avvocato Kristel Torri Via Flaminia 187 a) Rimini, tel. 3397049379 mail : kristeltorri@libero.it

Per ricevere assistenza l'utente che vuole partecipare telematicamente potrà inviare una email o telefonare al Call center del gestore della vendita telematica ai contatti che emergono sul relativo sito.

Rimini, lì 17.12.2025



Il professionista delegato
Avvocato Kristel Torri

